

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 6 marzo 2018

Deliberazione n. 2018/5/70

Oggetto: Acquisto – assegnazione stabilimento industriale denominato ex ACCUSUD ed ex F.A.I. – Lotto n. 9/2 Nucleo Industriale di Calitri. Repiombo S.r.l.

L'anno duemiladiciotto il giorno 6 del mese di marzo alle ore 11,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	assente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

Il Presidente, ing. Vincenzo Sirignano risulta assente ed assume la Presidenza il componente più anziano, Sig. Gerardo Adiglietti.

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., Ing. Antonio Pizza



IL COMITATO DIRETTIVO

Ricordato

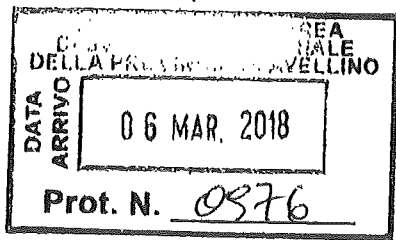
- che con delibera n. 2017/29/419 assunta in data 4 dicembre 2017, ha stabilito di rinviare per approfondimenti l'argomento in oggetto;
- che con delibera n. 2018/1/12 assunta in data 10 gennaio 2018 ha incaricato Emiliano Picone, iscritto all'Albo dei Periti ed Esperti Immobiliare del Tribunale di Avellino, di aggiornare la perizia di stima degli stabilimenti industriali e relative pertinenze insistenti sul lotto ex FAI, sito nel nucleo industriale di Calitri, già redatta dal medesimo professionista, giusto incarico conferito con Delibera del Comitato Direttivo n. 2012/18/275 del 14 dicembre 2012;
- che in data 22 febbraio 2018, con nota prot. n. 0815, il Presidente ha chiesto all'Avv. Antonio Napolitano un parere legale in merito alla richiesta da parte della società Repiombo S.r.l., relativa all'acquisto – assegnazione dello stabilimento industriale denominato ex ACCUSUD ed ex F.A.I. – Lotto n. 9/2 sito nel Nucleo Industriale di Calitri;

Visto il parere redatto dall'Avv. Antonio Napolitano trasmesso in data 5 marzo 2018 ed acquisito al protocollo consortile al n. 0976 in data 6 marzo 2018;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta.
2. Di prendere atto e fare proprio, il parere reso dall'Avv. Antonio Napolitano in relazione alla questione emarginata in epigrafe, acquisito al protocollo del Consorzio al n. 0976 del 6 marzo 2018, ed allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di trasmettere alla società Repiombo S.r.l. la presente delibera unitamente all'aggiornamento della perizia di cui in premessa, per le opportune valutazioni.
4. Incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.



Avellino, 5 marzo 2018

Ill.mo Signor
Presidente p.t.
Consorzio A.S.I. di Avellino
Ing. Vincenzo Sirignano
Contrada Campo Fiume2/A
Pianodardine Avellino

1

OGGETTO: PARERE ACQUISTO /ASSEGNAZIONE STABILIMENTO INDUSTRIALE DENOMINATO EX ACCU SUD ED EX F.A.I. – LOTTO N. 9/2 NUCLEO INDUSTRIALE DI CALITRI (AV)

- RICHIESTA DI PARERE -

In data 22/02/2018 il Consorzio ASI di Avellino, in persona del suo Presidente p.t ing. Vincenzo Sirignano ha richiesto al sottoscritto avv. Antonio Napolitano ,parere legale, in merio alla richiesta di acquisto/assegnazione dello stabilimento industriale denominato ex Accusud ed ex FAI lotto n. 9 /2 sito nel nucleo industriale di Calitri, inviata ,in data 29/11/2017 da parte della società Repiombo srl. In tale richiesta si rappresenta: “ *che sul compendio oggetto di richiesta pendono una serie di contenziosi sia di carattere civile che amministrativo, e pertanto in considerazione anche di quanto riportato nella perizia di stima allegata si chiede un parere circa la possibilità di alienare in deroga al regolarmente della Regione Campania n. 2 del 24.2.2005 il compendio in argomento alla società richiedente ed inoltre quali azioni debbono essere assunte da parte del Consorzio per evitare eventuali responsabilità in merito a tutti i procedimenti innanzi richiamati.*” Ed alla

richiesta di parere sono stati allegati i seguenti documenti: *richiesta di acquisto/assegnazione soc. Repiombo; perizia di stima ; nota avv. Brancaccio del 21/11/2017 – prot. N. 4948; nota avv. Brancaccio del 12/01/2018 prot. N. 172; verbale operazioni del 13/02/2018; verbale di operazioni del 20/02/2018; istanza chiarimenti avv. Brancaccio del 19/02/2018 .*

2

QUESTIONI CONTROVERSE

Le questioni sulle quali il Consorzio ASI di Avellino chiede che sia fornito un parere legale riguardano : a) la possibilità di alienare in deroga al Regolamento Regionale n.2 del 24/02/2005 ; b) le azioni che devono essere assunte da parte del Consorzio ASI per evitare responsabilità in merito a tutti procedimenti innanzi richiamati.(giudizi civili ed amministrativi.)

E' evidente che il richiesto parere , non può prescindere dall'esame dalla documentazione inviata, anche in considerazione e della loro rilevanza e della recentissima cronologia quali : comunicazione dell'avv. Antonio Brancaccio del 12 gennaio 2018 con allegata ordinanza collegiale del Tar Salerno n.23 del 3 gennaio 2018 ai verbali di operazioni del 13 febbraio e 20 febbraio 2018 nonchè all'istanza di chiarimenti dell'avv. Brancaccio del 19 febbraio 2018 n della perizia di stima dell'esperto Emiliano Picone del 6 gennaio 2018 giurata in data 22 febbraio 2018 e dell'ordinanza del Tribunale l Civile di Avellino del 22 febbraio 2018.

A)In riferimento al I quesito relativo alla possibilità di alienare in deroga al Regolamento n.2 del 24 febbraio 2005 della Regione Campania si rappresenta quanto segue. Il citato Regolamento disciplina “ *Insedimenti produttivi ed aree industriale ai sensi dell'art.32 della legge 14 maggio 1981 .n.219 –Legge Regionale 26 luglio 2002 n.15 , articolo 18*”.

All'art. 2 del citato regolamento sono contemplate i casi per i quali è possibile effettuare il recupero in via amministrativa dei lotti (art.3) che sono :a) *lotti liberi non edificati che risultano non assegnati ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati ;*

b) *lotti assegnati per i quali è stato concesso il contributo per la realizzazione dell'iniziativa produttiva e successiva revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale decadenza dai contributi*". Nei successivi articoli del Regolamento in questione sono previste le procedure per il recupero amministrativo di tali lotti (art. 3) nonché le procedure per la riassegnazione (art.4) , i soggetti beneficiari (art. 5) i criteri per la e modalità di riassegnazione dei lotti art.6) ecc. ed articolo 7) locazione del suolo ed insediamento produttivo ecc Art 8) trasferimento della proprietà del lotto ecc.

Ebbene nel caso in questione , deve considerarsi l' ipotesi di cui all'art. 2 sub b) che presuppone che vi sia stata la revoca dell'assegnazione del lotto e che il Consorzi ASI competente espleti la procedura di recupero in via amministrativa , per poi effettuare la procedura pubblica di riassegnazione . La mancanza di attuazione delle procedure di recupero in via amministrativa, ad avviso dello scrivente, preliminari e/o pregiudiziali , sono ostative ad un eventuale alienazione del lotto. E, comunque, nell'ipotesi sia stata attivata, l'articolo 4 prevede che deve: " *essere indetta dal competente Consorzio ASI una gara per la riassegnazione del lotto e nel bando che indica la procedura concorsuale che sia resa pubblica nelle forme di legge .*

Allo stato, però , non essendo in possesso di documentazione al riguardo non può compiutamente fornire una adeguato parere .

Si rileva per completezza che la verifica circa l'attuazione o meno di tali procedure amministrative, può essere effettuate presso gli Uffici competenti

dello stesso Consorzio ASI ed assumono una particolare rilevanza , anche in relazione a quanto disposto dal TAR Salerno nella recentissima ordinanza Collegiale n.23 /2008 di cui si dirà più approfonditamente nel successivo punto B).

4

B)L'esame del secondo quesito è strettamente correlato necessario, a quanto comunicato dall'avv. Antonio Brancaccio procuratore costituito del Consorzio Asi di Avellino, nei ricorsi pendenti innanzi al Tribunale Amministrativo Regione della Campania sede stacca di Salerno , rispettivamente proposti dalle Società IBS s.r.l. (oggi " Ecopiombo S.P.A) , Nuova S.A.M spa (oggi Plastic Sud s.r.l.) ed Accusud srl (oggi Fallimento Accu sud e già S.A.M srl), nei quali è parte processuale , anche il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 21/11/2017, assunta al protocollo dell'Ente in data 21/11/2017 n. 4948 ,e successiva nota dell' otto gennaio 2018 acquisita al protocollo dell'Ente in data 12 gennaio 2018 n. 172 .

B-1)Preliminarmente è opportuno evidenziare che proprio per il lotto di cui si chiede l'assegnazione e/o acquisizione in data 19/09/2011, innanzi al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi è stato intrapreso giudizio, da parte del Consorzio ASI di Avellino contro la soc. ACCUSUD S.R.L, al fine di ottenerne il rilascio, della parte assegnata del lotto n.9, nonché l'immobile realizzato dalla ditta FAI ubicati nell'area Industriale di Calitri (AV) .

Nelle more del giudizio veniva soppresso il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi ed il procedimento trasferito innanzi al Tribunale di Avellino . Nel corso del giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Avellino, all'udienza del 17/05/2016, l'avv. Antonio Gravallese procuratore costituito della soc. Accusud srl dichiarava il fallimento della società e, conseguentemente , il G.U. dott.ssa Palladino interrompeva il processo. In data 18 luglio 2016, il giudizio fu

riassunto dal Consorzio Asi di Avellino nei confronti della Curatela fallimentare, che in data 13. 02. 2016 si è anche regolarmente costituita con il curatore fallimentare Prof. Avv. Domenico Palumbo. La causa è stata introita a sentenza dal G.U dott.ssa Palladino il 03.07.2017, ma, in data 1 marzo 2018 è pervenuta dalla cancelleria della dott.ssa Palladino del Tribunale di Avellino la seguente ordinanza del 22 febbraio 2018, (che si allega) di rimessione sul ruolo per le seguenti motivazioni: *"Il Giudice rilevato che manca nella documentazione allegata alla comparsa di costituzione di parte convenuta il documento n. 3 di cui all'indice, ovvero la determina n. 60/2001 di assegnazione dei lotti alla SAM s.r.l. . documento il cui esame è necessario per la deliberazione della preliminare eccezione di giurisprudenza PQM rimette la causa sul ruolo per l'udienza del 19/03/2018 onerando parte convenuta del deposito dell'atto allegato e non presente nel fascicolo di parte"*. Ed è stata fissata, la prossima udienza per il giorno 19 marzo 2018.

B-2) Ben più complesso è, invece, il contenzioso amministrativo pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, in quanto risultano incardinati ad oggi, come comunicato dall'avv. Antonio Brancaccio procuratore costituito del Consorzio Asi di Avellino, con la nota del 21/11/2017, i seguenti giudizi *R.G 541/2010, 542/2010 e 543/2010 rispettivamente proposti dalle Società IBS s.r.l. (oggi "Ecopiombo S.P.A) , Nuova S.A.M spa (oggi Plastic Sud s.r.l.) ; ed Accusud srl (oggi Fallimento Accu sud e già S.A.M srl)*. Tali giudizi, nei quali è parte processuale, anche il Ministero dello Sviluppo Economico. Si legge nella citata nota, che i giudizi sono stati imperniati su tre fondamentali doglianze volte a censurare:

-l'inadempimento del Consorzio circa l'esecuzione delle opere di urbanizzazione del lotto 9 in Calitri (AV) e dei tre sottolotti assegnati provvisoriamente alle Società;

- il ritardo nel trasferimento del diritto di proprietà dei suoli alle sopradette imprese;

- il mancato allacciamento delle medesime aziende al depuratore consortile.

Sulla scorta di tali assunti, le ricorrenti hanno prospettato:

- da un lato un "inadempimento/inesatto adempimento alle obbligazioni dedotte sia nel contratto d'area che nel contratto di servizi", reclamando di conseguenza "l'adempimento coattivo degli obblighi assunti dal Consorzio ASI, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e 2930 e ss. C.c. (Cass. SS.UU. 732/2005);

dall'altro lato, in relazione ai fatti dedotti "la responsabilità del Consorzio SI di Avellino[...]

- dall'altro lato, in relazione ai fatti dedotti, "la responsabilità del Consorzio [...] inquadrato alla luce dell'art. 1218 c.c., il quale accorda il risarcimento del danno di fronte all'inadempimento e all'inesatto adempimento del debitore" sub specie di:

- danno emergente, discendente dalla "completa inesecuzione delle opere di urbanizzazione" e dalla mancata alienazione del diritto di proprietà dei sottolotti;

- lucro cessante, derivante dal "mancato allacciamento al depuratore consortile" incidente "in maniera profondamente negativa sulle prospettive di crescita delle iniziative".

Tali voci di danno sono state differentemente computate in relazione a ciascuna delle anzidette Società, e segnatamente:

- per la I.B.S. Industrie Batterie Servizi s.r.l. (ora Ecopiombo s.p.a.) per € 2.000.000,00 quale danno emergente e per € 13.000.000,00 quale lucro cessante per un totale di e 15.000.000,00,

-per la Nuova SAM s.p.a. (già Plastic Sud s.r.l.) per € 2.000.000,00 quale danno emergente e per € 7.000.000,00 quale lucro cessante per un totale di e 9.000.000,00;

- per la "Accu Sud s.r.l. (ora Fallimento Accu Sud s.r.l. n. 310/15) e già "SAM s.r.l.) inizialmente per e 132.382,29 (corrispondente alla tranche finanziamento sospesa da "Europrogetti % Finanza s.p.a.) successivamente integrati di € 3.067.760,26 (in seguito all'ammissione al passivo di € 2.357.534,70 definito con la sentenza di fallimento dell'anzidetta impresa) nonché di ulteriore € 577.834,27 (per miglioramenti al sottolotto)m quale danno emergente e per e 900.000,00 quale lucro cessante per un totale di e 4.100.142,55.

Allo stato , pertanto, sembra che con la citata ordinanza il TAR di Salerno abbia superato tutte le questioni pregiudiziali entrando nel merito dei giudizi che, quindi, sono in una fase conclusiva come si evince dall' ordinanza collegiale n. 23/2018 del 03/01/2018 del TAR Salerno che ha statuito la riunione dei giudizi recante i n.rg. 541/2010 e 542/2010 e 543/2010 ritenendo sussistente una connessione oggettiva e soggettiva dei procedimenti; nonché ritenuto necessario ai fini del decidere disporre verificaione ai sensi dell'art. 66 cod. procedura amministrativa per i seguenti adempimenti: a) alla verificaione provvederà il preposto dell'ufficio Tecnico del Comune di Salerno con facoltà di delega ad organo tecnico qualificato;

b) i quesiti a cui il verificatore dovrà rispondere sono i seguenti: c) descriva lo stato dei luoghi e verifichi se il Consorzio ASI in relazione al lotto 9 :

c.1) ha realizzato l'attività preliminare di frazionamento dei lotti tra le società ricorrenti;

c.29) ha realizzato le opere di urbanizzazione interna necessarie in considerazione delle attività che le imprese ricorrente avrebbero dovuto realizzare come richiesto dall'art. 2 contratto d'area;

c.3) ha trasferito i sottolotti del lotto 9 alle società ricorrenti, anche se in affitto in caso di conclusione negativa ne specifichi il motivo;

c.4) ha realizzato l'allacciamento degli impianti di pretrattamento degli scarichi liquidi realizzati da tutte e tre le imprese all'impianto di depurazione consortile.

In caso di conclusione negativa illustri le ragioni che hanno impedito la realizzazione dell'intervento e specifichi se l'allacciamento avrebbe potuto essere realizzato dalle imprese ricorrenti, senza il concorso del Consorzio ASI;

4) specifichi se gli interventi menzionati ai punti precedenti sono stati impediti o ritardati per il comportamento delle società ricorrenti;

c) la verifica avrà luogo entro il 20/02/2018 ;

d) la relazione conclusiva sarà depositata entro il termine del 15/03/2018 ed è stata fissata udienza di discussione del merito dei ricorsi per l'8 maggio 2018.

In tale sopralluogo sono stati nominati dei consulenti di parte per i ricorrenti e per tali nomine l'avv. Brancaccio ha presentato istanza di chiarimenti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Salerno chiedendo :
"l'esatta modalità attraverso la quale dovranno esplicarsi le operazioni di verifica disposte con l'ordinanza n.23 circa alla legittimità o meno della nomina dei CTP". Allo stato ,però, nessuna comunicazione di sospensione è pervenuta e/o comunicata al sottoscritto , e, quindi, le operazioni si presume che proseguono.

C) A tali questioni si inserisce in maniera rilevante , la perizia di stima del lotto n.9/2 sito nel nucleo industriale di Calitri, effettuata dall'esperto Emiliano Picone, per conto del Consorzio Asi di Avellino , che ha evidenziato, sia pur per finalità diverse, aspetti non solo notevole importanza con i giudizi in corso, e pertanto, devono essere, esaminate congiuntamente e non possono essere scisse e/o esaminate autonomamente . L'estimatore Picone, infatti, afferma che : *secondo le risultanze dei registri NCEU della provincia di Avellino, l'unità immobiliare ricade nell'area censuaria del Comune di Calitri ed è identificata al foglio n. 21 particelle 979, 1479,1481,1483,1484,1486,1488.Non essendo completata la procedura di esproprio dei terreni su cui insiste lo stabilimento con le relative pertinenze, ad oggi tali terreni risultano ancora intestati al Consorzio ASI e pertanto, l'Opificio con tutte le sue sottostrutture non risulta inserito in mappa catastale.(pag. 5).*

E passa poi a descrivere lo stato attuale dei fabbricati ubicati nel lotto ed assegna ad ogni singolo corpo di fabbrica una lettera identificativa.

1) fabbricato di lavorazione – scheda a 2) fabbricato ufficio e servizi – scheda b 3) aree scoperte (parcheggi, zona a verde) – scheda c, descrivendo le caratteristiche .

Ed in relazione al corpo di lavorazione "a" afferma che : (pag 7) *il sopralluogo effettuato ha permesso di verificare la presenza di alcune criticità che , allo stato rendono alcune porzioni del capannone inutilizzabili. Infatti, numerose cupole della copertura risultano rotte unitamente ad alcune porzioni di impermeabilizzazione e pertanto sono visibili infiltrazioni di acqua ai soffitti e accumuli di acqua al pavimento. Gli impianti tecnologici all'interno del capannone sono in discrete condizioni mentre l'impianto elettrico e di illuminazione esterno reca i segni evidenti del tempo e necessita di interventi di*

profonda manutenzione . Tali interventi di manutenzione dovranno riguardare anche i pannelli esterni costituiti la tompagnatura , infatti anche su di essi è stato facile verificare la presenza di degrado del cemento armato dovuto ai trent'anni di vita, e pertanto, si ritengono necessari interventi generalizzati di recupero delle porzioni di cemento ammalorate. In generale esiste un'altra problematica notevole che potrebbe ostacolare l'utilizzo dell'opificio ..sia all'interno che all'esterno sono rinvenibili grossi quantitativi di prodotti semilavorati e/o materie prime per l'esecuzione delle lavorazioni sparsi accatastati in modo confusionale . Il tutto, versa in uno stato di degrado e abbandono così come tutti i macchinari . Pertanto, oggi si è costretto a dover considerare tutti questi materiali e relative attrezzature come materiale di risulta . In ipotesi di vendita, andrebbe considerata l'eventuale necessità del loro allontanamento al fine di poter consegnare come da prassi il bene libero da cose”.

Analoghe criticità il perito Picone le riscontra nel fabbricato ufficio e servizi (b) laddove a pag. 10 afferma che : “ lo stato generale di conservazione della palazzina è scadente poiché sono evidenti i segni di gravi infiltrazioni derivanti dalla copertura e dalla terrazza posta al primo piano . Inoltre, molti intonaci risultano rigonfi ed ammalorati , segni tangibili di probabili perdite dell'impianto idrico sanitario. In generale, si nota un totale abbandono poiché in ogni stanza è stato possibile verificare la presenza di numerosi faldoni di documenti . Di questo materiale unitamente a quello abbandonato nei laboratori bisognerà fare opportuni ragionamenti in previsione di una vendita, così come già fatto per tutto il materiale abbandonato all'interno ed all'esterno dell'opificio;

e nell' Aree scoperte c) l'area risulta ancora di proprietà dell'ASI e ciò ha comportato l'impossibilità di procedere all'accatastamento degli immobili illo tempore realizzato dalla FAI titolare delle prime concessioni edilizie il lotto che idealmente dovrebbe costituire il sotto -lotto 9/2 non è bene identificato e tra l'altro costituisce nella parte nord la zona di accesso anche agli altri due sottolotti . Su di esso , sempre nella zona nord ovvero quella dove è ubicato l'ingresso principale costituito da un grosso cancello carrabile ed uno pedonale, troviamo anche alcune sottostrutture ad utilizzi di tre lotto e costituite da : cabina elettrica, cabina metano e depuratore.

11

E per poi, concludere (pag.11-12): "Da una attenta lettura della documentazione acquista emerge , chiaramente il problema atavico ormai, ultradecennale del lotto ovvero il fatto che , ancora oggi , i confini tra i vari sottolotti non sono bene identificati . .

Ciò ha generato sicuramente problemi che andranno risolti procedendo in primis all'accatastamento dei due edifici ex FAI e contestualmente procedendo alla realizzazione di opportune recinzioni necessarie ad identificare ed univocamente i confini del sottolotto 9/2 a servizio del bene oggetto della presente.

Ciò tra l'altro permette in modo indiretto ad andare ad identificare anche le porzioni di utilizzo ai tre sottolotti. In tale porzione di area dovranno essere contenute le sotto strutture sopra menzionate, necessarie al funzionamento dei cicli industriali da realizzare nei tre opifici presenti . Infine , si ritiene importante puntualizzare durante il sopralluogo svolto anche su tale aree esterna , sono stati rinvenuti numerosi e voluminosi materiali. ... e non si capisce nemmeno con assoluta certezza, se tutto il materiale abbandonato , in

modo confusionale intorno al capannone all'ACCUSUD attuale provvisoria assegnataria del sottolotto , sia riconducibile alla medesima azienda.

Tali accertamenti e criticità contenute nella perizia di stima giurata, a firma dell'estimatore Emiliano Picone, del 22 febbraio 2018, come è ben evidente e comprensibile , assumono si ribadisce una particolare rilevanza in relazione a quanto deciso dal TAR Campania Sezione di Salerno con l'ordinanza n.23/2018 con la quale ha disposto la verifica ai sensi dell'art. 66 codice di procedura amministrativa a mezzo dell'Ufficio tecnico del Comune di Salerno , le cui risultanze potrebbero decidere l'esito dei giudizi.

12

VALUTAZIONI PROPOSTA ACQUISTO/ASSEGNAZIONE

La premessa era necessaria, in quanto non era possibile esprimere , compiutamente, un parere, senza tener conto di tutta la documentazione inviata ed ad esso collegata , che evidenzia tutte le problematiche esistenti, ad oggi, sul lotto n.9/2 sito nell'area Industriale di Calitri. Ed in special modo i recentissimi (gennaio 2018) , provvedimenti giudiziari, adottati.a) dal TAR Campania – sezione di Salerno, quale l' ordinanza n.28/2018 di *“riunione per connessione soggettiva ed oggettiva”* dei ricorsi amministrativi proposti , dall'Accusud srl (oggi Fallimento Accu sud e già S.A.M srl Società IBS s.r.l. (oggi “ Ecopiombo S.P.A) , Nuova S.A.M spa (oggi Plastic Sud s.r.l.) e di *“verificazione”* “ disposta al fine di acquisire elementi circa : “ *la realizzazione di frazionamento, di opere di urbanizzazione, di trasferimento dei sottolotti, di allacciamento degli impianti di pretrattamento degli scarichi liquidi ecc.”* da parte Ente Consortile; b) l'ordinanza emessa dal Tribunale di Avellino in data 20 febbraio 2018 e comunicata in data 1 marzo 2018.

Quale , ulteriore ed immediata , conseguenza, dell'ordinanza innanzi citata del Tribunale Amministrativo vi è quella di non poter esaminare, singolarmente, la

posizione del lotto Accusud srl (*oggi Fallimento Accu sud e già S.A.M srl, ma congiuntamente alle altre due società Società IBS s.r.l. (oggi " Ecopiombo S.P.A) , Nuova S.A.M spa (oggi Plastic Sud s.r.l.)* ed anche parte dell'altra processuale il" Ministero dello Sviluppo Economico".

13

E nel ribadire che per i giudizi pendenti innanzi al Tar della Campania, sede di Salerno, per il Consorzio ASI di Avellino è costituito l'avv. Antonio Brancaccio, per cui, eventuali, ulteriori, approfondimenti e/o chiarimenti su tali giudizi possono essere richiesti al citato procuratore, mentre, analogamente, sulle questioni preliminari procedurali-amministrative per la alienazione del lotto n.9/2, eventuali chiarimenti e/o approfondimenti possono essere richiesti presso i competenti uffici del Consorzio ASI di Avellino, si osserva in merito del parere richiesto quanto segue.

L'aspetto di maggior rilievo che emerge, chiaramente, dall'esame della documentazione pervenuta a corredo del richiesto parere, è sicuramente quello relativo alle richieste di danni, avanzate nei tre ricorsi amministrativi pendenti innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania –sede di Salerno, da parte delle Società IBS s.r.l. (oggi " Ecopiombo S.P.A), Nuova S.A.M spa (oggi Plastic Sud s.r.l.) ; ed Accusud srl (*oggi Fallimento Accu sud e già S.A.M srl.*) ed in presenza del Ministero dello Sviluppo Economico, per importi elevatissimi, di decine di milioni di euro. Tali richieste risarcitorie sono al vaglio dell'Autorità Amministrativa, e, quindi tutte da verificare, ma in linea teorica, potrebbero, comportare, in caso di accoglimento, conseguenze a carico del Consorzio Asi di Avellino, particolarmente gravose, dal punto di vista economico, anche nel caso di soccombenza parziale e/o anche in relazione ad una sola della società ricorrenti stante, comunque, l'alea che caratterizza l'esito di qualsiasi giudizio. Tali considerazioni, si impongono, ancor più, alla luce

del recentissimo provvedimento adottato dal Tribunale Amministrativo “ di riunione dei ricorsi,” che saranno ,pertanto, trattati e decisi unitariamente , e dal procedimento “di verificaione” la cui finalità è quella , di accertare la fondatezza e/o infondatezza delle questioni dedotte in giudizio dalle parti processuali . E gli accertamenti che emergeranno in tale procedimento di verificaione , che, con molte probabilità saranno determinanti per l’esito dei giudizi amministrativi, che si trovano in una fase conclusiva essendo stato già fissate per il 15 marzo 2018 il termine per il deposito della relazione di verificaione . e per il giorno 8 maggio 2018 l’udienza di discussione dei citati ricorsi. Ed, in tale contesto si inserisce, anche l’ordinanza del 20 febbraio 2018, emessa nel procedimento pendente innanzi al Tribunale civile di Avellino , che ha fissato la prossima udienza per il giorno 19 marzo 2018 .E, considerato che la causa era stata già introita a sentenza dal Tribunale e poi rimessa sul ruolo anche tale procedimento è in fase conclusiva.

All’esito, pertanto, delle questioni innanzi trattate, e di tutte le controversie anche giudiziali esistenti sul lotto n.9/2 ,sito nell’area Industriale di Calitri, e tutte in fase di decisone da parte dei rispettivi Tribunali, si impone, ad avviso dello scrivente, da parte del Consorzio ASI di Avellino, prima di esaminare e/o assumere qualsiasi decisione , in merito alla richiesta formulata dalla società Repiombo srl, e previa verifica della regolarità ed espletamento di tutte le procedure amministrative di cui al punto 1), di attendere l’esito della verifica della documentazione amministrativa e, comunque, attendere l’esito dei giudizi pendenti come innanzi specificati.

Nell’eventualità, però, che diversamente dal parere dello scrivente, il Consorzio ASI di Avellino, ritenga di esaminare la richiesta di assegnazione/acquisto del lotto n.9/2 da parte della società Repiombo. Srl, senza attendere l’esito dei

giudizi, ritenendola, ad esempio, particolarmente interessante , per lo sviluppo dell'intera area industriale di Calitri , vi è una fase intermedia , che ,comunque, deve essere espletata, anche e ,soprattutto, per evitare, eventuali, responsabilità da parte del citato Consorzio ASI , con attività preliminari e/o propedeutiche necessarie a meglio comprendere la proposta di assegnazione e/o acquisto della società Repiombo srl che, allo stato, non si evincono dall'esame della documentazione pervenuta.

15

E specificatamente , informare, la società Repiombo srl .di tutte le problematiche esistenti, ad oggi, sul lotto n.9/2 sito nell'area Industriale di Calitri. E, successivamente verificare, a titolo meramente conoscitivo/esplorativo , e senza che per il Consorzio ASI costituisca alcun impegno, sull'eventuali, decisioni da assumere, se la società Repiombo srl, sia disposta: :a) accettare la valutazione di stima del lotto in questione, secondo quanto sarà stabilito e quantificato dal Consorzio ASI di Avellino; b)ad assumersi le conseguenze di un esito negativo dal procedimento civile ,(prossima udienza fissata per il giorno 19/03/2018 , Tribunale di Avellino G.U dott.ssa Palladino) nel caso venga ,accolta la tesi della Curatela fallimentare ; c) accettare lo stato di fatto del lotto n9/2 , tenuto conto delle attuali condizioni degli impianti ,dei mobili, degli immobili esistenti, così come è stato, puntualmente, rappresentato dall'esperto Emiliano Picone ,nella perizia giurata del 22 febbraio 2018, ritenendolo, comunque, idoneo e/o utilizzabile per la propria attività e/o esigenze lavorative; d) a manlevare e tenere indenne il Consorzio Asi di Avellino da tutte le richieste avanzate dalla Società IBS s.r.l. (oggi " Ecopiombo S.P.A), Nuova S.A.M spa (oggi Plastic Sud s.r.l.) ; ed Accusud srl (oggi Fallimento Accu sud e già S.A.M srl. nei ricorsi amministrativi pendenti innanzi al TAR di Salerno (udienza di discussione

fissata per il giorno 9 maggio 2018) E, quindi, in ipotesi di una eventuale condanna per inadempimento e/o risarcimento danni a carico del Consorzio Asi di Avellino, anche parziale e/o anche in relazione ad uno solo dei ricorsi presentati, comprensiva di spese di giudizio, legali ecc. Ed in caso affermativo, tenuto conto dell'entità delle richieste, la manleva, da parte della Repiombo srl deve essere garantita da una polizza fideiussoria, di un importo complessivo pari a quello richiesto nei ricorsi dalle società Società IBS s.r.l. (oggi "Ecopiombo S.P.A.), Nuova S.A.M spa (oggi *Plastic Sud s.r.l.*) ; ed Accusud srl (oggi *Fallimento Accu sud e già S.A.M srl.*) Società IBS s.r.l. (oggi "Ecopiombo S.P.A.), Nuova S.A.M spa (oggi *Plastic Sud s.r.l.*) ; ed Accusud srl (oggi *Fallimento Accu sud e già S.A.M srl.*) in favore del Consorzio Asi di Avellino. Tale attività preliminare, oltre ad essere di sicura tutela e garanzia del Consorzio ASI di Avellino è, anche, necessaria, ad evitare ogni e qualsivoglia contestazione per, eventuali futuri rapporti tra le parti. E servirebbe a comprendere se la proposta di assegnazione/e/o acquisto da parte della Repiombo srl venga confermata o meno, anche in presenza delle problematiche innanzi evidenziate.

In caso negativo, infatti, verrebbe meno da parte del Consorzio ASI di Avellino l'interesse ad assumere qualsivoglia, ulteriore, provvedimento, anche di semplice istruttoria di esame della proposta di acquisto/assegnazione del lotto in questione.

Con l'occasione porgo, cortesi saluti.

Avv. Antonio Napolitano /



TRIBUNALE DI AVELLINO

p.n. 682/2011

Il Giudice;

rilevato che manca nella documentazione allegata alla comparsa di costituzione di parte convenuta il documento n. 3 di cui all'indice, ovvero la determina n. 60/2001 di assegnazione dei lotti alla SAM srl, documento il cui esame è necessario per la deliberazione della preliminare eccezione di giurisdizione;

Pqm

Rimette la causa sul ruolo per l'udienza del 19.3.2018 onerando parte convenuta del deposito dell'atto allegato e non presente nel fascicolo di parte.

Si comunichi

Avellino 20.2.2018

ONSO R27C